

N. 760/19 SENT.  
N. 609/18 R.G.  
N. 1368/19 CRON.  
N. 701/19 REP.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

Dott.ssa Patrizia Puccini	Presidente
Dott. Salvatore Daidone	Consigliere
Dott. Giuliano Berardi	Consigliere est.


OGGETTO:  
contatti:  
Bancari

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 609 del ruolo 2018, aventi ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 503/2018, pubblicata in data 18.4.2018, in punto: ripetizione di indebito oggettivo – rapporto di conto corrente; causa vertente

TRA

Intesa Sanpaolo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' 

del Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliata in Trieste presso lo studio dell'Avv.

 per mandato alle liti esteso su documento informatico separato;

APPELLANTE

E

 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.  del Foro di Como

APPELLATA

NONCHÉ

9

Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei commissari liquidatori, rappresentata e difesa in primo grado dall'Avv. [REDACTED]

[REDACTED] Paolo Strada del Foro di Vicenza

#### APPELLATA CONTUMACE

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti

#### CONCLUSIONI

**Per Intesa Sanpaolo S.p.A.:** "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, in riforma della sentenza parziale del Tribunale di Udine, Sez. II civ., G.U. Dott. Andrea Zuliani, n. 503/2018 depositata in data 18.4.2018, ed in accoglimento dei motivi di gravame proposti: I) in via principale: riformare la sentenza impugnata per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in atti e, dunque respingersi le domande tutte proposte da Emporio Roiatti di Roiatti Sergio & C. S.n.c. nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A., rendendo improcedibile/inammissibile qualsiasi domanda nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. e disattesa dal Tribunale di Udine, accogliendo quindi le conclusioni formulate in primo grado qui di seguito pedissequamente riportate: a. in via pregiudiziale e/o preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a Intesa Sanpaolo S.p.A.; per l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree promosse nei suoi confronti, con conseguente estromissione della stessa dal presente giudizio; b. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, l'improcedibilità o improseguibilità del presente giudizio. II) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze dei due gradi del procedimento."

**Per [REDACTED] Emporio Roiatti Sergio & C. S.n.c.:** "Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Trieste, contrariis reiectis, in via pregiudiziale: dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto da Intesa Sanpaolo S.p.a. avverso la impugnata sentenza parziale n.

503/2018 del 18.4.2018 emessa nella causa R.G. n. 2901/2016 dal Tribunale di Udine in data 18.4.2018, pubblicata in pari data, nella persona della dott. Andrea Zuliani ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ed in subordine ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. In via principale nel merito: respingere le domande tutte ex adverso formulate dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella comparsa di costituzione depositata in atti, confermando la impugnata sentenza n. 503/2018 del 18.4.2018 emessa nella causa R.G. n. 2901/2016 dal Tribunale di Udine in data 18.4.2018, pubblicata in pari data, nella persona della dott. Andrea Zuliani in ogni suo punto, ivi compresa la statuizione in punto spese legali non oggetto di impugnazione da parte della banca. In ogni caso: condannare la appellante al pagamento integrale delle spese di lite, diritti ed onorari del presente grado di giudizio oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e agli oneri fiscali come dovuti."

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società [REDACTED] aveva convenuto innanzi al Tribunale di Udine Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di euro 16.172,87 a titolo di restituzione di quanto illegittimamente preteso a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura periodica in esecuzione di un contratto di conto corrente già precedentemente estinto.

Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. si era costituita resistendo alle domande attoree ed eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione e decadenza.

Radicatosi il contraddittorio era stato disposto l'espletamento di un accertamento

9

tecnico di ufficio, ma nelle more il processo era stato interrotto, essendo la convenuta stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa in attuazione del decreto legge n. 99 del 25 giugno 2017, convertito con modificazioni in legge n. 121 del 2017.

La società attrice aveva quindi riassunto il processo nei confronti di Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, nella qualità di successore a titolo universale dell'originaria convenuta, nonché nei confronti di Intesa San Paolo S.p.A., nella qualità di successore a titolo particolare in forza del contratto di cessione di data 26.6.2017; Banca Popolare di Vicenza in l.c.a. si era costituita al fine di eccepire l'improcedibilità della domanda nei suoi confronti, dovendo procedersi nelle forme e nella sede dell'accertamento del passivo concorsuale, mentre Intesa San Paolo S.p.A. aveva a sua volta contestato l'anzidetta qualità e la propria legittimazione a resistere, eccependo di non essere subentrata nel rapporto oggetto del presente processo, in quanto escluso dal perimetro della cessione d'azienda.

Pronunciando su tali questioni preliminari, con sentenza pubblicata in data 18.4.2018 il Tribunale di Udine aveva così statuito: "non definitivamente pronunciando nella causa, così decide: 1. dato atto che nei confronti di "Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. in liquidazione coatta amministrativa" non viene svolta alcuna domanda, accerta che il rapporto oggetto del presente processo rientra nell'ambito di quelli trasferiti a "Intesa San Paolo S.p.A." con il contratto di cessione d'azienda 26.6.2017 e, per l'effetto, respinge, perché infondata, la relativa eccezione preliminare di merito; provvede con separata ordinanza a rimettere la causa in istruttoria."

La sentenza era stata gravata da Intesa Sanpaolo S.p.A., la quale ne aveva chiesto la riforma nei termini esposti in epigrafe; si era costituita [REDACTED]

[REDACTED] eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis

9

c.p.c. e chiedendo nel merito la conferma della sentenza impugnata; Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. in liquidazione coatta amministrativa non si era costituita; all'udienza del 13 marzo 2019 le parti avevano precisato le rispettive conclusioni e, al decorso dei termini di cui agli artt. 352, comma 1, e 190 c.p.c., le cause riunite erano state trattate in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante Intesa Sanpaolo S.p.A. ha in sintesi dedotto che, trattandosi nel caso di specie di un contratto di conto corrente già precedentemente estinto, quest'ultimo non poteva rientrare tra le attività e passività incluse; che l'art. 3.1.2 del contratto di cessione identificava le attività e passività cedute come quelle "che derivano da rapporti inerenti e funzionali nell'attualità all'esercizio dell'impresa bancaria"; che l'elencazione seguente, che includeva il contenzioso pregresso, aveva carattere meramente specificativo, per cui doveva essere interpretata in coerenza con tale generale previsione; che anche nell'art. 3.1.4.b del contratto le "passività escluse" erano state definite in generale come quelle residue rispetto alle "passività incluse"; che le parti avevano inoltre espressamente precisato che l'elencazione delle passività escluse aveva natura esemplificativa ma non esaustiva, con ciò intendendo esprimere la regola generale secondo cui ogni passività era esclusa, a meno che non fosse stata esplicitamente inclusa; che anche a norma dell'art. 2558 cod. civ. la successione nei rapporti contrattuali presupponeva che gli stessi non fossero del tutto esauriti.

L'appellante ha pertanto chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, fosse dichiarata la propria carenza di legittimazione a resistere, in ragione del mancato subentro nel rapporto oggetto del presente processo, in quanto escluso dal perimetro della cessione d'azienda, con conseguente declaratoria di improcedibilità delle domande

9

formulate in primo grado dalla odierna appellata, ai sensi dell'art. 83 T.U.B.

**[REDACTED]** ha in primo luogo eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. - avendo la controparte a suo dire omesso di indicare sia le parti della sentenza effettivamente gravate, sia le ragioni poste a fondamento del gravame - nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., non avendo le doglianze avversarie ragionevole possibilità di accoglimento.

Nel merito l'appellata ha invece dedotto che il decreto legge n. 99 del 25 giugno 2017, all'art. 3, aveva escluso dalla cessione solo gli azionisti, gli obbligazionisti e i clienti che al 26 giugno 2017 non avevano ancora rivolto alcuna lamentela nei confronti della cedente e della cessionaria, mentre chi aveva svolto una lamentela non avente ad oggetto il tema azionario e obbligazionario espressamente escluso, promuovendo la controversia prima della cessione, con riferimento a fatti ed atti alla stessa cessione anteriori, non aveva visto la propria posizione esclusa dalla cessione.

L'appellata ha inoltre dedotto che il contratto privatistico di cessione non poteva discostarsi dal decreto legge n. 99/2017, che non conteneva alcuna espressa menzione del principio della funzionalità all'esercizio dell'attività di impresa, quale parametro delimitante la cessione.

\*\*\*

Ciò premesso, va in primo luogo rilevata l'infondatezza delle questioni relative all'inammissibilità dell'appello, non potendo ritenersi configurabile l'insussistenza di ragionevoli probabilità di accoglimento del gravame, e risultando inoltre formulate in modo sufficientemente specifico sia le critiche rivolte alla decisione impugnata che le argomentazioni volte a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice.

Nel merito, deve invece essere ravvisata la fondatezza dell'appello, nei termini di

9

seguito precisati.

La qualità di successore a titolo particolare nella specifica posizione controversa era infatti stata accertata in prime cure: a) in considerazione del fatto che, sulla base della disposizione contenuta nel punto "3.1.2.b vii" del contratto dd. 28.6.2017, "i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione, diversi dalle controversie con gli azionisti delle Banche in liquidazione coatta amministrativa e con obbligazionisti" risultavano formalmente inseriti tra le "passività incluse" nel "perimetro dell'insieme aggregato" oggetto di cessione e inoltre b) in considerazione del fatto che l'art. 3, comma 1, lett. c), del decreto legge n. 99/2017 escludeva dalla cessione "le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione" e "le relative passività" soltanto se "sorte successivamente ad essa".

Senonché tali considerazioni non possono ritenersi dirimenti, dovendo essere osservato che "le disposizioni processuali in materia di contraddittorio rispondono a canoni imperativi, sottratti alla disponibilità delle parti", per cui "una cessio actionis, dal lato attivo o passivo, concordata con il contratto di trasferimento del diritto controverso, non può comportare successione nel processo oltre i casi contemplati dall'art. 110 cod. proc. civ., salva restando l'eventuale rilevanza del patto quale impegno ad un futuro consenso all'estromissione del dante causa, ai sensi dell'art. 111 terzo comma cod. proc. civ." (Sez. U, sentenza n. 875 del 22/01/2003).

Nell'individuazione delle specifiche situazioni oggetto di cessione deve pertanto necessariamente prescindersi dalla pattuizione inerente al subingresso della banca cessionaria nei procedimenti in corso, non potendo – in altri termini - validamente configurarsi il subentro in una posizione processuale disgiunto da una successione a

titolo particolare o universale nella relativa posizione sostanziale.

Nel caso di specie non vi sono poi elementi che consentano di interpretare il punto "3.1.2.b vii" del contratto dd. 28.6.2017 nel senso di includervi una correlativa automatica successione nelle posizioni sostanziali connesse ai contenziosi civili già pendenti.

Se un lato, infatti, tale disposizione negoziale non contiene alcuna espressa menzione in tal senso, dall'altro una siffatta eventualità non può ritenersi neppure implicitamente voluta e rappresentata dalle parti, avendo a ben vedere le stesse convenuto, nel punto "3.1.2.b" - del quale il "3.1.2.b vii" costituisce una mera specificazione - che le "passività incluse" nel "perimetro dell'insieme aggregato" oggetto di cessione siano costituite unicamente da quelle, descritte nei capoversi precedenti al punto "3.1.2.b vii" riferibili ai "singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di BPVi... che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria", ambito dal quale all'evidenza esorbita la materia oggetto della presente controversia, derivante da un rapporto pacificamente già anteriormente estinto.

Né è al riguardo ravvisabile alcuna disomogeneità contenutistica tra il contratto di cessione e il disposto del decreto legge n. 99/2017 (con il quale era stata disposta la liquidazione coatta amministrativa e prevista la stipulazione del contratto di cessione, avente efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione nel sito della Banca d'Italia), avendo l'art. 3, comma 1 del medesimo sostanzialmente rimesso ai "commissari liquidatori" - e quindi al testo dell'accordo negoziale con il "soggetto, individuato ai sensi del comma 3" - l'individuazione dei rapporti rientranti nel perimetro della cessione, specificando, quanto all'oggetto, che avrebbe potuto trattarsi tanto "dell'azienda", quanto di "suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici

9



individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi” con il solo vincolo di non potervi includere “a) le passività indicate all’articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività.”

Ne discende che la pattuizione contenuta nel punto “3.1.2.b vii” debba essere riguardata alla stregua di un mero richiamo alla disposizione contenuta nell’art. 3, comma 3, lett. c) del D.L. 25 giugno 2017 n. 99 che, come si è visto, inderogabilmente esclude “dalla cessione anche in deroga all’articolo 2741 del codice civile” ... “c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività.”

Il richiamo a tale fonte normativa primaria consente, dunque, legittimamente di escludere la cedibilità di eventuali controversie relative a situazioni venute in essere prima della cessione che non siano già pendenti a tale data, ma avuto riguardo alla natura imperativa delle disposizioni processuali in materia di contraddittorio non vale invece a conferire validità alla cessio actionis concordata con il contratto di trasferimento, ove si versi al di fuori dei casi contemplati da tali inderogabili disposizioni processuali.


Avendo la controversia ad oggetto un’azione di ripetizione di indebito oggettivo, ed

avendovi Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. preso parte in qualità di convenuta ed eventuale debitrice, va dunque rilevato che deve trovare nella fattispecie applicazione la disciplina dettata dall'art. 83 TUB, ai sensi del quale dalla data di insediamento degli organi liquidatori e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta "contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare."

Per l'effetto, dovrà essere dichiarata, unitamente alla carenza di legittimazione a resistere dell'odierna appellante, l'improcedibilità ai sensi dell'art. 83 T.U.B. delle domande formulate in primo grado dalla odierna appellata.

Quanto al regolamento delle spese del giudizio, le stesse andranno nondimeno compensate, avuto riguardo sia alla notoria sussistenza di difformi orientamenti di merito, sia all'assenza di precedenti di legittimità inerenti alla specifica questione, sia infine alle difficoltà interpretative del testo negoziale, espressamente riconosciute dalle stesse parti con la stipulazione di un successivo atto ricognitivo dei criteri di ripartizione del contenzioso passivo; le spese dell'accertamento tecnico di ufficio espletato in primo grado andranno invece poste in via definitiva a carico degli attori odierni appellati.

#### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello promossa da Intesa Sanpaolo S.p.A. nei confronti di  e Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:



Dichiara l'improcedibilità, ai sensi dell'art. 83 T.U.B., delle domande formulate in primo grado dalla odierna appellata;

Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio;

Pone definitivamente a carico delle parti appellate le spese dell'accertamento tecnico di ufficio espletato in primo grado.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2019

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

*Dott. Giuliano Berardi*



IL PRESIDENTE

*Dott.ssa Patrizia Puccini*



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

*Anna Maria Petrone*



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI..... 20 NOV. 2019

Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

*Anna Maria Petrone*

